

# COMUNE DI FRASCATI

### CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

### ORDINANZA N. 61 del 12-03-2020

Oggetto: NUOVE ED ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 19.

### IL SINDACO

Vista l'ordinanza sindacale n. 52 del 5 marzo 2020 recante: "Misure precauzionali per la prevenzione e contenimento diffusione virus Covid-19";

Vista l'ordinanza sindacale n. 53 dell'8 marzo 2020 recante: "Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuate del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabile sull'intero territorio nazionale":

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 ed in particolare l'art. 2 recante: "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19";

Visto il Decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020 recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto -legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.45 del 25 febbraio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.47 del 25 Febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto dell'Ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute con la quale ha individuato le "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" disponendo prescrizione da parte delle Autorità sanitaria territorialmente competente;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020 avente per oggetto: "misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020 avente per oggetto: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.;

Visto l'art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ravvisata la necessità di assumere misure più restrittive per il contenimento della diffusione del COVID- 19, sull'intero territorio comunale;

### **ORDINA**

- 1. Il rispetto rigoroso e pedissequo di quanto previsto dai citati D.P.C.M. 8 marzo 2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020, D.P.C.M.10 marzo 2020 e D.P.C.M. 11 marzo 2020.
- 2. La chiusura e la sospensione di tutte le attività, per il periodo previsto dal D.P.C.M. 9 marzo 2020 e quindi sino al **3 aprile 2020**, ovvero salvo nuova od ulteriore disposizione, di tutti i Centri diurni per le persone anziani comunali.
- 3. Al fine di evitare ogni forma di assembramento delle persone nelle aree pubbliche, connessa alle attività ricreative, jogging, passeggiate ed ogni altra forma di svago o motoria, tale da generare possibili o potenziali focolai di trasmissibilità del virus COVID -19, i parchi pubblici comunali di Villa Sciarra, Ombrellino, Villa Torlonia e Cocciano sono chiusi al pubblico fino al 25 marzo 2020. Limitatamente al Parco di Villa Torlonia è consentito il transito dei residenti per il raggiungimento delle proprie abitazioni.
- 4. La chiusura al pubblico del cimitero comunale fino al **25 marzo 2020**. Sono fatte salve le operazioni cimiteriali, come da calendario ordinario.

- 5. Di sospendere il mercato settimanale e qualsiasi altra attività di vendita al pubblico all'aperto, ivi comprese le attività ambulanti e quelle dei coltivatori diretti. Resta esclusa dal divieto l'attività di vendita di generi alimentari presso il mercato coperto, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, con l'obbligo, da parte degli operatori commerciali e dell'utenza, di osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- 6. Relativamente alle attività commerciali di far riferimento al D.P.C.M. del 11 marzo 2020 ed ai relativi allegati
- 7. La sospensione, in deroga alle disposizioni regolamentari comunali e sino al **25 marzo 2020**, della Zona a Traffico Limitato.
- 8. La gratuità degli stalli di sosta siti via Annibal Caro a tutti coloro che prestano lavoro nel centro urbano, relativamente alle attività di cui agli allegati n. 1 e n. 2 del D.P.C.M. del 11/03/2020, previa esibizione sul cruscotto della denominazione ed indirizzo del datore di lavoro, fino al 25 marzo 2020.
- 9. Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati o sottoposti alle misure in essa prescritte, provvedendo all'adozione delle misure medesime, ovvero, in presenza di condizioni ostative, all'adozione di misure alternative di efficacia equivalente.
- 10. Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto dalla data del 12 marzo 2020.

#### **DISPONE**

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo;
- Alla ASL Roma 6;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Frascati;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Frascati;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;
- Alla S.T.S. Multiservizi Azienda Speciale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Frascati.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

## Il Sindaco Mastrosanti Roberto

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.